

DECRETO MINISTERIALE 29 APRILE 1960.

**DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DELLA SPONDA
BRESCIANA
DEL LAGO D'ISEO, SITA NELL'AMBITO DEI COMUNI DI PARATICO, ISEO,
SULZANO,
SALE MARASINO, MARONE E PISOgne (BRESCIA).**

**IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER IL
TURISMO E LO SPETTACOLO**

*VISTA LA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, SULLA PROTEZIONE DELLE
BELLEZZE NATURALI;*

*VISTO IL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 3 GIUGNO 1940, N.
1357, PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PREDETTA;*

*CONSIDERATO CHE LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI BRESCIA PER LA
PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI, NELLA ADUNANZA DEL 29 LUGLIO 1957
HA INCLUSO NELL'ELENCO DELLE COSE DA SOTTOPORRE ALLA TUTELA
PAESISTICA, COMPILATO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE SOPRACITATA,
LA SPONDA BRESCIANA DEL LAGO DI ISEO, SITA NELL'AMBITO DEI COMUNI DI
PARATICO, ISEO, SULZANO, SALE MARASINO, MARONE E PISOgne (BRESCIA);
CONSIDERATO CHE IL VERBALE DELLA SUDDETTA COMMISSIONE E' STATO
PUBBLICATO NEI MODI PRESCRITTI DALL'ART. 2 DELLA PRECITATA LEGGE,
ALL'ALBO DEI COMUNI DI PARATICO, ISEO, SULZANO, SALE MARASINO, MARONE
E PISOgne;*

*VISTA L'OPPOSIZIONE PRODOTTA DALLA SOCIETA' PER AZIONI
DOLOMITI-FRANCHI, CONTRO LA SUDDETTA PROPOSTA DI VINCOLO;
CONSIDERATO CHE IL VINCOLO NON SIGNIFICA DIVIETO ASSOLUTO DI
COSTRUIBILITA', MA IMPONE SOLTANTO L'OBBLIGO DI PRESENTARE ALLA
COMPETENTE SOPRINTENDENZA, PER LA PREVENTIVA APPROVAZIONE, QUALSIASI
PROGETTO DI COSTRUZIONE CHE SI INTENDA ERIGERE NELLA ZONA;
RICONOSCIUTO CHE LA ZONA PREDETTA HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
PERCHE' OLTRE A FORMARE UN QUADRO NATURALE DI NON COMUNE BELLEZZA
PANORAMICA, OFFRE DEI PUNTI DI VISTA ACCESSIBILI AL PUBBLICO DAI
QUALI SI PUO' GODERE LA MAGNIFICA VISUALE DEL LAGO, DEI MONTI
FRONTEGGIANTI DELLA COSTA BERGAMASCA, DELLE ISOLETTE DI SAN PAOLO E
LORETO E DEL PROFILO MONTUOSO DI MONTISOLA;*

DECRETA:

*LA ZONA BRESCIANA DEL LAGO DI ISEO, SITA NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI PARATICO, ISEO, SULZANO, SALE
MARASINO, MARONE E PISOgne, DELIMITATA DA UNA LINEA CHE CORRE A 150 (CENTOCINQUANTA) METRI A MONTE DELLA
STRADA PROVINCIALE, MENTRE NEI CENTRI ABITATI DEI COMUNI INTERESSATI IL VINCOLO VIENE LIMITATO ALLA ZONA*

COMPRESA FRA IL BORDO DEL LAGO E 50 (CINQUANTA) METRI OLTRE LA LINEA DEI CENTRI ABITATI STESSI, HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO PERCHE' OLTRE A FORMARE UN QUADRO NATURALE DI NON COMUNE BELLEZZA PANORAMICA, OFFRE DEI PUNTI DI VISTA ACCESSIBILI AL PUBBLICO DAI QUALI DI PUO' GODERE LA MAGNIFICA VISUALE DEL LAGO, DEI MONTI FRONTEGGIANTI DELLA COSTA BERGAMASCA, DELLE ISOLETTE DI SAN PAOLO E LORETO E DEL PROFILO MONTUOSO DI MONTISOLA ED E' QUINDI SOTTOPOSTA A TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497.

IL PRESENTE DECRETO SARA' PUBBLICATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO 3 GIUGNO 1940, N. 1357, NELLA GAZZETTA UFFICIALE INSIEME CON IL VERBALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DI BRESCIA.

LA SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DI MILANO CURERA' CHE I COMUNI INTERESSATI PROVVEDANO ALL'AFFISSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE CONTENENTE IL PRESENTE DECRETO AGLI ALBI COMUNALI ENTRO UN MESE DALLA DATA DELLA SUA PUBBLICAZIONE, E CHE I COMUNI STESSI TENGANO A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI ALTRA COPIA DELLA GAZZETTA UFFICIALE CON LA PLANIMETRIA DELLA ZONA VINCOLATA, GIUSTA L'ART. 4 DELLA LEGGE SOPRACITATA.

LA SOPRINTENDENZA COMUNICHERA' AL MINISTERO LA DATA DELLA EFFETTIVA AFFISSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE STESSA.

ROMA, ADDI' 29 APRILE 1960.

